

Ruoli, competenze e doveri degli Organismi di Composizione della Crisi, del Referente, degli Advisor, del Tribunale

Genova, 8 novembre 2022

Dott. Marco Carbone

Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

(all'8 novembre 2022 n. 370 OCC iscritti nel Registro ministeriale)

Sezione A (n. 341 OCC):

- Segretariati sociali ex Legge 328/2000 (servizi sociali info e consulenza)
- Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Ordini degli Avvocati
- Collegi Notarili (nessuno)
- Camere di Commercio
- Ordini Commercialisti e Avvocati (5)
- Ordine Commercialisti e Collegio Notarile (1)

Sezione B: (n. 29 OCC)

- Province: Novara e Parma
- Università pubbliche: Magna Grecia Catanzaro
- Regioni, città metropolitane (nessuna)
- 26 Comuni: Acireale, Vairano Petenora, Tremestieri Etneo, Castronovo di Sicilia, Scaletta Zanclea, Campobello di Mazara, Campofiorito (Sicilia), Calvi, Giffoni Sei Casali, Villa Literno (Campania), Reggio Calabria, Rende, Roccaforte del Greco (Calabria), Villa Stellone, Nichelino, Pianezza (Piemonte, Lecce, Casarano, Maglie (Puglia), Lenola (LT), Tollo (CH), Veneto Villarba (TV), Cerro al Volturno (IS), Marcaria (MN), Carmignano (FO), Garbagnate Milanese (MI)

Competenza territoriale OCC del Circondario del Tribunale di Roma



ORDINI PROFESSIONALI

- n. 1 ODCEC di Roma dall'8 settembre 2015
- n. 33 Ordine degli Avvocati di Roma dal 1 aprile 2016

SEGRETARIATI SOCIALI LEGGE 328/2000

- n. 206 Istituto per la Coesione Sociale ISCOS dal 13 maggio 2019
- n. 250 Associazione ADR dal 2 ottobre 2019
- n. 251 Tutela dell'indebitato dal 2 ottobre 2019
- n. 324 Clise Italia dal 10 settembre 2021
- n. 331 Protezione Sociale dal 19 novembre 2021
- n. 370 I Diritti del Debitore dal 27 ottobre 2022

L'ESPERIENZA DELL'OCC DELL'ODCEC DI ROMA

Costituzione 25 maggio 2015 e primo OCC iscritto nell'elenco del Ministero

Front office: consulenza gratuita oltre 2.000 debitori (colleghi, legali, etc.)

Procedure: 61% uomini, 35% donne, 4% soggetti non persone fisiche

Età sovraindebitati: 32% età inferiore a 50 anni, 68% oltre 50 anni

Durata media procedimenti: tra 6 e 12 mesi (3 mesi)

Esito procedimenti:

- ✓ 7% accolte
- ✓ 10% rigettate
- ✓ 61% chiuse per inattività/abbandono/latitanza del debitore
- ✓ 22% in corso o sospese su richiesta del debitore

Procedure: 68% ex piani del consumatore, 16% ex accordi, 16% ex liquidazioni

IL DEBITORE



Il debitore attivo

Soggetto che ha avuto facilità di accesso al credito non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e che:

- gestisce non correttamente il proprio reddito
- ha una propensione esagerata al consumo
- sovrastima le proprie/altrui risorse presenti e future
- sottostima gli oneri da sostenere per i rimborsi

Il debitore passivo

L'indebitamento è legato a fattori esterni imprevedibili non dipendenti dalla sua volontà:

- perdita del lavoro/riduzione salario/precarizzazione
- malattia
- separazione/divorzio

Il debitore insolvente

Soggetto che pone in essere atti volontari ed intenzionali, ergo dolosi, ricorrendo in maniera fraudolenta al credito, con la premeditata e deliberata intenzione di non rispettare i propri impegni

I CREDITORI

Liquidazione controllata art. 268 c. 2 CCII: quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali (se debiti scaduti e non pagati superiori a € 50.000)



REGOLAMENTO OCC

- abito sartoriale
- acconti e ripartizione compensi tra OCC e Gestori della Crisi
- numero Gestori nominabili
- tempistica accettazione incarico del Gestore
- Gestori «innominabili»
- tempistica relazioni periodiche al Referente
- rinuncia all'incarico da parte del Gestore solo per gravi e giustificati motivi
- previsione decadenze incarico da Gestore (sanzioni, no fpc, trasferimenti)
- riduzione del compenso all'OCC in caso di mancata omologa
- modalità di recupero del credito dal debitore sovraindebitato

L'IMPORTANZA DEL CODICE ETICO

- indipendenza/condizionamenti (personali, familiari e lavorativi)
- pregiudizi nei confronti del debitore
- utilità o compensi dal debitore o dai suoi consulenti
- competenza qualificata
- diligenza, sollecitudine e professionalità a prescindere dal valore della Procedura
- riservatezza, cortesia, rispetto, cordialità, puntualità, sollecitudine
- tempestività nelle risposte alle richieste inviate dall'OCC e dal referente
- violazioni regolamento e codice etico (sostituzione, procedimento disciplinare)

ULTERIORI REQUISITI DEI GESTORI COMMERCIALISTI ROMANI (199/2017, 252/2019, 145/2020, oggi 167)

- in regola con la formazione professionale continua
- in regola con il pagamento della quota annuale
- in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa di Previdenza
- non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni
- essere in possesso di una polizza assicurativa quale Gestore
- essere in possesso di un indirizzo Pec valido

IL GESTORE IDEALE



IDENTIKIT DEL GESTORE IDEALE

- al primo incontro con debitore e consulenti chiarisce tempistiche (specie se presente P.E. incardinata) e modalità di svolgimento dell'incarico (anche con riferimento al compenso da corrispondere)
- conosce normativa, dottrina, giurisprudenza, regolamento e codice etico
- competente a prescindere dall'obbligo di aggiornamento delle 40 ore
- diligente a prescindere dal potenziale compenso da percepire
- cortese, rispettoso, puntuale e tempestivo
- dotato di capacità di ascolto e di empatia con il debitore
- esegue personalmente la prestazione
- relaziona periodicamente il Referente sullo stato della Procedura
- risponde alle comunicazioni del Referente o della segreteria
- scrive evitando errori grammaticali e ortografici

LA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO



COMPITI DELLA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO

- primo contatto de visu/tel/email/pec: debitori, consulenti, gestori, cittadini
- ricezione e protocollazione istanze
- verifica competenza territoriale
- verifica incassi per attivazione delle Procedure
- amministrazione: entrate, uscite e contabilità
- verifica documentazione e caricamento sul portale
- rapporti con gestori (sal procedure e aggiornamenti formativi)
- rapporti con debitori, advisor, legali, creditori, referente

OBBLIGHI DELL'ORGANISMO

- istituire elenco dei Gestori della crisi
- istituire registro informatico degli affari e annotare:
 - ✓ numero d'ordine progressivo
 - ✓ dati identificativi del debitore
 - ✓ dati identificativi dei Gestori della crisi designati
 - ✓ esito del Procedimento
- comunicare al debitore:
 - ✓ preventivo con i costi da sostenere per la Procedura
 - ✓ grado di complessità della Procedura
 - ✓ estremi della polizza assicurativa dell'OCC

OBBLIGHI DELL'ORGANISMO

- pubblicare sul sito entro 31 dicembre incarichi conferiti ai Gestori
- svolgere almeno 3 Procedure nel biennio (cancellazione dal Registro)
- comunicare entro il 31 dicembre al Ministero della Giustizia:
 - ✓ numero e durata dei procedimenti
 - ✓ numero dei provvedimenti di: diniego all'omologazione, risoluzione, revoca o cessazione degli accordi o piani omologati, conversione in liquidazione del patrimonio
 - ✓ ammontare dei debiti risultanti dagli accordi, dai piani e dalle liquidazioni del patrimonio
 - ✓ percentuale di soddisfazione dei creditori
 - ✓ ammontare delle spese di Procedura

IL REFERENTE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DM 202/2014 art. 2 lettera f):
«persona fisica che, agendo in
modo indipendente secondo
quanto previsto dal
regolamento dell'organismo,
indirizza e coordina l'attività
dell'organismo e conferisce gli
incarichi ai gestori della crisi»



LE ATTIVITA' SUL CAMPO DEL REFERENTE OCC

Info al debitore su costi Procedura e dati polizza RCC dell'OCC

Info dal Gestore per disponibilità all'accettazione dell'incarico

Monitoraggio attività del Gestore

Comunicazioni al Ministero: regolamento/iscrizioni/cancellazioni

Verifica requisiti iscrizione dei Gestori

Verifica mantenimento requisiti dei Gestori (cancellazioni e sostituzioni)

Informative, vademecum, linee guida e incontri con i Gestori

Sito OCC: modulistica, libreria del Gestore (giurisprudenza, dottrina, prassi, linee guida, slide e materiali convegni, modulistica operativa)

Risposta quesiti dei Gestori, debitori, legali e advisor

Rapporti Tribunale, Giudici, debitori, legali, advisor, etc..

IL COMPENSO «POTENZIALE» DEL GESTORE DELLA CRISI



Il compenso «di massima», quantificato dall'OCC (Referente/Gestori) in base alle attività, passività e importo da corrispondere ai creditori «ipotizzato» dal debitore, e relative spese è pattuito mediante accordo preventivo con il debitore:

- forchetta compenso tra un minimo e un massimo
- abbattimento compenso tra il 15% e il 40%
- rimborso forfettario delle spese tra il 10% e il 15%
- rimborso spese sostenute (es: visure, trascrizioni, postali)
- acconti sul compenso finale (ante deposito in Tribunale?)
- il compenso è omnia anche del compenso degli ausiliari
- il compenso è dovuto a prescindere del buon esito della Procedura

(Eventuale) rideterminazione del compenso finale dovuto all'OCC in base a:

- ✓ effettivi valori di: attivo, passivo e riparto ai creditori
- ✓ collaborazione o non del debitore e dei suoi advisor
- ✓ completezza del piano o della proposta di concordato
- ✓ complessità delle questioni affrontate dai gestori
- ✓ numero dei creditori
- ✓ percentuale di soddisfazione dei creditori.

Compenso, rimborso forfettario e iva incassati e fatturati dall'OCC

LIQUIDAZIONI COMPENSI DAL 15 LUGLIO 2022

SI acconti ai curatori:

art. 137 c. 2 «è in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere proceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale»

NO acconti ai gestori della crisi:

artt. 71/81 c. 4 «il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento»

artt. 71/81 c. 6 «nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC»

Devoto Oli: assiduità, precisione, scrupolo nello svolgimento del lavoro o del compito

art. 275 c. 3 «.. il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice ... se approva il rendiconto procede alla liquidazione del compenso del liquidatore

art. 276 c. 2 «con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato»

IL CONSULENTE DEL SOVRAINDEBITATO



I PRE REQUISITI DELL'ADVISOR

(per il successo della Procedura)

- normativa
- dottrina
- giurisprudenza
- educazione
- deontologia
- empatia

Le varie opzioni per il cliente sovraindebitato

CRISI NON GRAVE: concordato stragiudiziale e composizione negoziata se impresa

CRISI GRAVE ERGO INSOLVENZA:

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE art. 67 (ex Piano Consumatore): debitore consumatore propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, dove indica al Giudice tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento

CONCORDATO MINORE art. 74 (ex Accordo) debitore non consumatore propone:

- piano che gli consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale
- piano di ristrutturazione del debito ma con apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO art. 268 (ex Liq.ne dei beni): messa a disposizione di tutti i beni per la soddisfazione, anche parziale, dei creditori

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE art. 283:

debitore persona fisica, **meritevole** attesa l'assenza di atti in frode, la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura

Obiettivi del debitore/advisor: fresh start

Esdebitazione Ristrutturazione debiti del consumatore e Concordato minore: di diritto

Esdebitazione Liquidazione controllata (anche per le Società):

1. assenza di sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode
2. condizioni ex art. 280: no condanna per bancarotta fraudolenta o delitti vs impresa - se in corso procedimento occorre attendere l'esito - no distrazione attivo o passività insussistenti, difficoltà ricostruzione patrimonio e affari, ricorso abusivo al credito, ostacoli svolgimento procedura, no beneficio altra esdebitazione 5 anni ante, no esdebitazione già per 2 volte)

Debiti esclusi dall'Esdebitazione:

1. obblighi di mantenimento e alimentari;
2. da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessori a debiti estinti;

No accesso alle Procedure di Composizione della crisi

Ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- già esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda
- già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte
- sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Concordato minore:

- già esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda
- già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte
- atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Liquidazione controllata: no condizioni soggettive ostative

NON meritevolezza del Debitore

Ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

ha determinato la situazione di sovraindebitamento con:

- colpa grave (straordinaria e inescusabile imprudenza - assenza di elementare diligenza)
- malafede (consapevolezza di ledere i diritti altrui)
- frode (abuso altrui fiducia, comportamento finalizzato a cagionare un danno a terzi)

Concordato minore:

ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Liquidazione controllata del sovraindebitato: nessun requisito

L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE DEL SOVRAINDEBITATO

1. chiede al debitore: cosa si aspetta, cosa teme, perché si è indebitato
2. verifica *no ex* fallibilità, residenza, non ricorso a Procedure nei 5 ante
3. fa «confessare» il debitore per individuazione attivo e passivo reale
4. quantifica al debitore i costi della Procedura: Advisor e OCC
5. esamina/studia il regolamento dell'OCC
6. verifica esistenza di eventuali linee guida del Tribunale
7. circolarizza debiti e crediti
8. esamina e verifica in dettaglio i debiti (importi, garanzie, privilegi, interessi)
9. esamina contenzioso civile/fiscale e ricostruisce la posizione fiscale
10. esamina gli atti di disposizione del debitore nei 5 anni precedenti

L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE DEL SOVRAINDEBITATO

11. verifica spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia
12. analizza cause indebitamento e diligenza ad assumere le obbligazioni
13. individua le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni
14. individua il periodo di insorgenza dell'insolvenza
15. verifica l'ipotesi di liquidazione beni e la convenienza alternativa
16. se il piano prevede vendite/cessioni: stimatori, pubblicità, procedure
17. analizza la solvibilità degli eventuali garanti
18. elabora il piano ed il progetto di distribuzione somme ai creditori

L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE DEL SOVRAINDEBITATO

19. predispone gli allegati «aggiornati» del piano:

- Visure: immobiliari, Pra, protesti, CCIAA, procedure esecutive
- Elenco creditori con indirizzi/email/pec/telefoni
- Elenco mutui e finanziamenti e relativi contratti
- Certificazione regolarità fiscale e previdenziale (DURF e DURC)
- Certificazione debito fiscale e previdenziale
- Dichiarazioni fiscali ultimi 3 anni, buste paga, modello ISEE
- Certificati: stato famiglia, matrimonio, residenza, carichi pendenti
- Spese familiari: utenze, locazioni, etc
- Perizie, valutazioni, quotazioni attivo

20. assiste il debitore per tutta la durata della Procedura (OCC e Trib.)

assicura al debitore: disponibilità, spirito di iniziativa, varie opzioni

LE SCONFITTE



MASSIMARIO DELLE MANCATE OMOLOGHE

- il proposto piano risulta affetto da plurime carenze ed incongruenze che ne precludono l'omologazione;
- il ricorrente ha omissso di fornire l'elenco completo dei creditori con l'indicazione delle cause di prelazione e l'elenco dei beni di sua proprietà;
- il giudizio di fattibilità appare astratto e carente nelle motivazioni;
- mancata prova documentale spese improvvise e imprevedibili sostenute;
- assenza elementi informativi sulla capacità finanziaria dei garanti, mezzi finanziari con cui il garante farà fronte ai debiti del consumatore e mancata sottoscrizione del piano da parte degli stessi;
- assenza indicazioni su diligenza del debitore nel contrarre il debito;
- carenza informativa riguardo al momento genetico delle obbligazioni che non consente di verificare se il ricorrente abbia contratto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- assenza di adeguato giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni del debitore.

Le 5 regole del Maestro Ennio Morricone

1. Credere in ciò che si fa
2. Fare bene il proprio lavoro
3. Non essere mai banale
4. Rispettare tutti
5. Praticare l'umiltà



Ruoli, competenze e doveri degli Organismi di Composizione della Crisi, del Referente, degli Advisor, del Tribunale

Genova, 8 novembre 2022

Dott. Marco Carbone
Commercialista e Revisore Legale
00199 Roma - Viale Libia n. 76
Email: studiomarcocarbone@libero.it